

Gazzetta ufficiale

C 293

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
9 ottobre 2013

Numero d'informazione Sommario Pagina

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 293/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	1
2013/C 293/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7026 — Amvest/NPM Capital/DGH Participaties/Jopli Participaties/Erve Hulsgorst Participaties/DLH) ⁽¹⁾	6
2013/C 293/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6994 — Arrow Electronics/CSS Computer Security Solutions Holding) ⁽¹⁾	6

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 293/04	Tassi di cambio dell'euro	7
---------------	---------------------------------	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2013/C 293/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6992 — Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland) ⁽¹⁾	8
2013/C 293/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7048 — Vodafone Group/Vodafone Omnitel) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9

ALTRI ATTI

Commissione europea

2013/C 293/07	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	10
2013/C 293/08	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	16



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 293/01)

Data di adozione della decisione	20.11.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.34891 (12/N)	
Stato membro	Polonia	
Regione	Podkarpackie	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Pomoc państwa dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł	
Base giuridica	1) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 2) Uchwała nr 89/2008/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi VI Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 3) Decyzja Komisji Europejskiej C(2007) 4560 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „Konwergencja” w regionie Podkarpackie w Polsce	
Tipo di misura	—	—
Obiettivo	—	
Forma dell'aiuto	—	
Dotazione di bilancio	—	
Intensità	—	
Durata	—	

Settore economico	Attività' artistiche, di intrattenimento e divertimento
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Al. Ł. Ciepłińskiego 4 35-959 Rzeszów POLSKA/POLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	5.6.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35131 (13/N)	
Stato membro	Belgio	
Regione	Charleroi	Articolo 107, paragrafo 3, lettera c)
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Intervention de la Wallonie en faveur de la Sonaca — apport de créance au capital Maatregel van Wallonië ten gunste van Sonaca — „debt-to-equity swap”	
Base giuridica	Décision de FIWAPAC du 25 septembre 2012 de procéder à une augmentation de capital par apport de créance Beslissing van FIWAPAC van 25 september 2012 om tot een kapitaalverhoging te gaan via een „debt-to-equity swap”	
Tipo di misura	Aiuto ad hoc	Sonaca SA
Obiettivo	Sviluppo settoriale	
Forma dell'aiuto	Altre forme di apporto di capitale — Debt to equity swap	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 43 500 000 EUR	
Intensità	Misura che non costituisce aiuto	
Durata	A partire dal 30.6.2013	
Settore economico	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	FIWAPAC Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège BELGIQUE Maurice Destenay laan 13 4000 Luik BELGIË	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	23.5.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36407 (13/N)	
Stato membro	Spagna	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Ayuda al fomento del euskera en los centros de trabajo	
Base giuridica	Orden, de la Consejería de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones para fomentar el uso y la presencia del euskera en los centros de trabajo de entidades del sector privado ubicados en la CAV, durante el año 2013 (LANHITZ).	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Cultura, conservazione del patrimonio	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 7 780 000 EUR Dotazione annuale: 1 940 000 EUR	
Intensità	60 %	
Durata	1.1.2013-31.12.2016	
Settore economico	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava ESPAÑA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	16.8.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36801 (13/NN)	
Stato membro	Germania	
Regione	Sachsen	Zone miste
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Eckpunkte Ersatz von Schäden, die durch das Hochwasser im Mai/Juni 2013 in Sachsen entstanden sind (Hochwasser 2013)	
Base giuridica	1. Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SÄHO) 2. Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung (VwV-SÄHO) 3. Richtlinie Hochwasserschäden 2013	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Risarcimento dei danni provocati da calamità naturali	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 130 000 000 EUR	
Intensità	80 %	
Durata	6.6.2013-31.12.2014	
Settore economico	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Sächsische Aufbaubank — Förderbank Pirnaische Straße 9 01069 Dresden DEUTSCHLAND	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	19.8.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36873 (13/N)	
Stato membro	Ungheria	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein belül.	
Base giuridica	Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet.	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Cultura	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta, abbuono di interessi, prestito agevolato	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 235 000 000 000 HUF Dotazione annuale: 33 571 000 000 HUF	
Intensità	100 % — Misura che non costituisce aiuto	
Durata	Fino al 31.12.2015	
Settore economico	Attività creative, artistiche e d'intrattenimento	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest Wesselényi u. 20–22. 1077 MAGYARORSZÁG/HUNGARY	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.7026 — Amvest/NPM Capital/DGH Participaties/Jopli Participaties/Erve Hulsgorst Participaties/DLH)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 293/02)

In data 2 ottobre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M7026. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6994 — Arrow Electronics/CSS Computer Security Solutions Holding)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 293/03)

In data 2 ottobre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M6994. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

8 ottobre 2013

(2013/C 293/04)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3576	AUD	dollari australiani	1,4316
JPY	yen giapponesi	131,94	CAD	dollari canadesi	1,3994
DKK	corone danesi	7,4599	HKD	dollari di Hong Kong	10,5271
GBP	sterline inglesi	0,84265	NZD	dollari neozelandesi	1,6303
SEK	corone svedesi	8,7023	SGD	dollari di Singapore	1,6944
CHF	franchi svizzeri	1,2284	KRW	won sudcoreani	1 458,12
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	13,4645
NOK	corone norvegesi	8,0820	CNY	renminbi Yuan cinese	8,3133
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,6255
CZK	corone ceche	25,518	IDR	rupia indonesiana	15 153,04
HUF	fiorini ungheresi	295,22	MYR	ringgit malese	4,3274
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	58,558
LVL	lats lettoni	0,7026	RUB	rublo russo	43,7462
PLN	zloty polacchi	4,1931	THB	baht thailandese	42,565
RON	leu rumeni	4,4357	BRL	real brasiliano	2,9847
TRY	lire turche	2,6939	MXN	peso messicano	17,7394
			INR	rupia indiana	83,8930

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6992 — Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 293/05)

1. In data 1^o ottobre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Hutchison 3G UK Holdings Limited («H3G», Regno Unito), controllata da Hutchison Whampoa Limited («Hutchison», Hong Kong), acquisirà, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Telefónica Ireland Limited («O2 Ireland», Irlanda) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- H3G è un operatore di rete mobile che opera in Irlanda tramite la controllata al 100 % Hutchison 3G Ireland Limited (Three). Three fornisce servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio a utenti finali, servizi di raccolta delle chiamate da rete mobile, servizi di terminazione di chiamata su reti mobili, servizi di accesso all'ingrosso, servizi internazionali di roaming e altri servizi di telecomunicazione mobile,
- O2 Ireland è un altro operatore di rete mobile che opera in Irlanda. O2 Ireland fornisce servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio a utenti finali, servizi di raccolta delle chiamate da rete mobile, servizi di terminazione di chiamata su reti mobili, servizi di accesso all'ingrosso, servizi internazionali di roaming e altri servizi di telecomunicazione mobile.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6992 — Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.7048 — Vodafone Group/Vodafone Omnitel)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/C 293/06)

1. In data 30 settembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Vodafone Group Plc («Vodafone Group», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Vodafone Omnitel NV («Vodafone Omnitel», Italia) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Vodafone Group: holding di un gruppo di imprese che opera a livello mondiale nella gestione di reti di telecomunicazioni mobili e nella prestazione di servizi di telecomunicazioni connessi, tra cui servizi di telefonia vocale, messaggistica, dati e contenuti, radioavviso e rete a valore aggiunto,
- Vodafone Omnitel: impresa comune tra Vodafone Group e Verizon Business International Holdings BV che opera nella prestazione di servizi di telefonia mobile (all'ingrosso e al dettaglio) e di servizi di telefonia e reti a linea fissa (all'ingrosso e al dettaglio, compresi i servizi internet al dettaglio) in Italia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7048 — Vodafone Group/Vodafone Omnitel, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2013/C 293/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9

«LENTEJA PARDINA DE TIERRA DE CAMPOS»

N. CE: ES-PGI-0105-01002-07.06.2012

IGP (X) DOP ()

1. Voce del disciplinare interessata dalla modifica

- ☒ Denominazione del prodotto
- ☒ Descrizione del prodotto
- ☒ Zona geografica
- ☒ Prova dell'origine
- ☒ Metodo di ottenimento
- ☒ Legame
- ☒ Etichettatura
- ☒ Condizioni nazionali
- ☒ Altro (da precisare): organo di controllo

2. Tipo di modifica

- ☒ Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa
- ☐ Modifica del disciplinare della DOP o dell'IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riassuntiva sono stati pubblicati

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

- ☐ Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]
- ☐ Modifica temporanea del disciplinare derivante dall'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3. Modifica (modifiche)

Denominazione del prodotto: si semplifica il nome dell'IGP eliminando la parola «Pardina» in modo che essa assume la denominazione: «Lenteja de Tierra de Campos». La lenticchia della varietà «Pardina» è l'unica protetta dal disciplinare della IGP «Lenteja de Tierra de Campos», quindi l'impiego del termine «Pardina» e «Tierra de Campos» significa due volte la stessa cosa. Dato che una IGP protegge un prodotto in una regione o in un determinato distretto, si considera più corretto far prevalere il nome «Tierra de Campos» rispetto a «Pardina». Inoltre, l'eliminazione del nome della varietà dell'indicazione geografica permette di evitare confusione con altre lenticchie *pardinas* coltivate al di fuori della zona geografica delimitata di produzione dell'IGP, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

Descrizione: il paragrafo relativo alle caratteristiche chimiche del prodotto è eliminato.

Il disciplinare di produzione fissa il tenore minimo di grasso delle lenticchie secche. Lo stesso studio giustificativo stabilisce un nesso tra il tenore di grasso delle lenticchie e il tasso di fosforo nel suolo. Poiché il tasso minimo di fosforo è fissato nel punto dedicato al «Metodo di ottenimento» del prodotto, indirettamente è determinato il tenore minimo di grasso. Del resto il tenore di grasso delle lenticchie è molto basso, come in tutti i legumi in generale, e le differenze che possono sussistere da una varietà all'altra non apportano nessun valore aggiunto al prodotto, né un attributo di qualità.

Il disciplinare di produzione stabilisce il tenore massimo di raffiniosio delle lenticchie secche. Nello studio giustificativo è dimostrato che il minore tasso di raffiniosio è una caratteristica della lenticchia *pardina*, ma non dalla lenticchia «Tierra de Campos», poiché le lenticchie *pardinas* coltivate al di fuori della zona hanno lo stesso tenore. Pertanto, non ha senso far figurare tale caratteristica tra quelle delle lenticchie protette dall'IGP.

Si apportano le modifiche necessarie riguardanti la modifica della «denominazione del prodotto» sopra indicata.

Zona geografica: i riferimenti all'autorizzazione concessa o al controllo effettuato dal Consejo Regulador sono soppressi per evitare limitazioni della libertà di circolazione.

Prova dell'origine: i riferimenti alle autorizzazioni concesse dal Consejo Regulador sono soppresse per evitare limitazioni della libertà di circolazione.

Metodo di ottenimento: la percentuale minima di fosforo nel suolo è ridotta da 100 a 10 mg/kg. Le macchine utilizzate nell'industria di condizionamento non sono specificate. Le dimensioni degli imballaggi sono soppresse e il rispetto degli obblighi normativi in vigore è privilegiato. I riferimenti all'autorizzazione concessa o al controllo effettuato dal Consejo Regulador sono soppresse per evitare limitazioni della libertà di circolazione.

Fosforo (P_2O_5) ≥ 10 mg/kg. Il disciplinare impone un tenore minimo di 100 mg/kg nel suolo delle parcelle nell'ambito dell'IGP, sulla base delle analisi effettuate su 176 parcelle della zona. Infatti, il disciplinare prevede, nella rubrica «Legame», «valori medi per il tenore di fosforo nel suolo di 151,69 mg/kg, abbastanza bassi e relativamente variabili». Si ritiene trattarsi di un errore redazionale sfuggito nella versione originale del disciplinare della denominazione in quanto, secondo i principali studi sul suolo della Spagna, e cioè quella d'Urbano Terrón, d'André Gros-Domínguez Vivancos e di López Ritas-López Medina, il tasso di fosforo del suolo è molto elevato quando quest'ultimo è 22,90 mg/kg in generale e, in particolare, quando è compreso tra 41,22 e 80,15 mg/kg per i terreni con tessitura franca argillosa (i suoli della «Tierra de Campos» sono argillosi). Nel migliore dei casi, quello dei terreni con tessitura franca argillosa, il tenore molto elevato di fosforo è inferiore a 100 mg/kg, il che corrisponde ai criteri definiti nel disciplinare. Sulla base dei dati forniti dai tre autori, si può affermare che un tasso di fosforo (P_2O_5) di 151,69 mg/kg rappresenta un valore estremamente elevato.

Sulla base delle analisi del suolo effettuate su 950 parcelle, situate nella zona dell'IGP e seminate a «Lenteja pardina de Tierra de Campos» durante quattro campagne, si è constatato che le lenticchie provenienti dalle parcelle i cui tassi di fosforo erano superiori o uguali a 10 mg/kg presentano caratteristiche organolettiche del prodotto finale molto soddisfacenti in base ai criteri stabiliti nel disciplinare di produzione.

Gli elementi di cui sopra lasciano pensare che i risultati e i valori riferiti al fosforo contenuti nello studio non sono stati trascritti correttamente e che si sarebbe dovuto leggere 15,16 mg/kg con una deviazione standard di $\pm 8,2$. Tali cifre sarebbero coerenti con l'espressione «valori medi per il tenore di fosforo nel suolo, abbastanza bassi e relativamente variabili, benché più elevati nelle zone limitrofe» che figura nello studio giustificativo. Per questo motivo si ritiene che il tasso minimo richiesto corretto di fosforo P_2O_5 nel suolo sia di 10 mg/kg.

Industria di imballaggio: il disciplinare di produzione precisa ciascuno degli apparecchi utilizzati per la pulitura e il condizionamento delle lenticchie. Dette macchine possono essere oggetto di modifiche grazie agli «sviluppi tecnici» e il disciplinare di produzione potrebbe essere modificato di conseguenza. Per questo motivo i riferimenti ai tipi di macchine per l'industria di condizionamento sono soppressi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.

Dimensioni degli imballaggi: il disciplinare di produzione vigente stabilisce che le lenticchie prodotte sono contenute in imballaggi da 1 a 10 chilogrammi, ma attualmente nei settori della ristorazione e delle mense vi è richiesta di imballaggi di 15 kg. Dato che in Spagna vige una norma di qualità riguardante i legumi secchi e gli ortaggi puliti e imballati destinati al mercato interno che prevede formati di presentazione fino a 25 kg, si ritiene più opportuno rispettare la legislazione in vigore in ogni fase, invece di indicare modelli precisi di dimensioni degli imballaggi. Inoltre, il formato degli imballaggi non incide sulla qualità del prodotto e quindi si ritiene più appropriato non specificare la dimensione degli imballaggi.

Legame: i dati quantitativi per il tenore medio di fosforo del suolo sono soppressi, come indicato sopra.

Etichettatura: la formulazione di questo punto è modificata per adeguarlo ai regolamenti comunitari (CE) n. 510/2006 e (CE) n. 1898/2006.

Si apportano le modifiche necessarie riguardanti la modifica della «denominazione del prodotto» sopra indicata.

I riferimenti all'autorizzazione concessa o al controllo effettuato dal Consejo Regulador sono soppressi per evitare limitazioni della libertà di circolazione.

Ogni riferimento all'etichettatura dei prodotti che utilizzano il prodotto protetto dalla IGP come ingrediente è eliminato dal punto del disciplinare di produzione relativo all'etichettatura, dal momento che esistono orientamenti della Commissione in proposito (GU C 341 del 16.12.2010, pag. 3) e che la Commissione raccomanda che le disposizioni che disciplinano l'utilizzo di una denominazione registrata come DOP o IGP sull'etichettatura di altri prodotti alimentari non debbano, in linea di principio, essere incluse nel disciplinare di produzione.

Requisiti nazionali: questo punto è aggiornato e sono inclusi la «Ley de la Viña y el vino» (legge sulla vite e il vino) e il decreto che disciplina le formalità relative alle domande di iscrizione nel registro.

Organo di controllo: l'autorità di controllo ufficiale in Castilla y León, responsabile della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, è l'Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

L'associazione richiedente le modifiche proposte è il consiglio regolatore dell'indicazione geografica protetta «Lenteja pardina de Tierra de Campos».

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽³⁾

«LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS»

N. CE: ES-PGI-0105-01002-07.06.2012

IGP (X) DOP ()

1. Denominazione

«Lenteja de Tierra de Campos».

2. Stato membro o paese terzo

Spagna.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.6: ortofrutticoli e cereali, allo stato fresco o trasformati.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L'indicazione geografica protetta riguarda i semi separati dal baccello della specie *Lens culinaris* ssp. *Culinaris*, razza *microsperma* e gruppo *Europeae*, destinati al consumo umano. Il tipo immesso sul mercato è denominato *pardina*.

Caratteristiche fisiche e morfologiche

La pellicola di rivestimento è di color marrone o bruno, punteggiata di nero; in alcuni casi può presentare striature nere sull'intera superficie. I cotiledoni sono gialli. È tollerato un massimo del 2 % di lenticchie non rispondenti alle caratteristiche di cui sopra, sempre che non ne sia pregiudicato l'aspetto generale. Il calibro minimo misurato sull'asse minore corrisponde a 3,5 mm. È ammessa una percentuale massima del 4 % di lenticchie di calibro inferiore.

Caratteristiche organolettiche

Le lenticchie devono presentare una superficie liscia, la pellicola e l'albume devono essere piuttosto teneri; l'albume deve essere leggermente grasso, poco granuloso e farinoso; le lenticchie devono essere poco astringenti.

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

—

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

La produzione agricola delle lenticchie deve avvenire nella zona geografica delimitata.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

La commercializzazione di lenticchie alla rinfusa è incompatibile con l'indicazione geografica.

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura

Le confezioni nelle quali le lenticchie sono vendute al consumatore devono essere munite di un'etichetta numerata indicante obbligatoriamente il simbolo UE dell'indicazione geografica protetta e la denominazione «Lenteja de Tierra de Campos».

Le etichette sono apposte nello stabilimento di confezionamento e in modo da non consentire un ulteriore riutilizzo successivo.

Il logo dell'indicazione geografica protetta risulta così composto:

⁽³⁾ Cfr. nota 2.



4. Definizione concisa della zona geografica

La zona geografica di produzione agricola (di una superficie di 9 175 km²) è situata su una parte delle quattro province nord-occidentali di Castilla y León (León, Palencia, Valladolid e Zamora).

Le comarche che compongono tale zona geografica delimitata sono:

- nella provincia di León: comarca di Esla-Campos e comarca di Sahagún,
- nella provincia di Palencia: comarca di Campos, di Cerrato e di Saldaña-Valdavia,
- nella provincia di Valladolid: comarca Centro, comarca Sud e comarca di Tierra de Campos,
- nella provincia di Zamora: comarche di Benavente e Los Valles, di Campos-Pan e di Duero Bajo.

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

Clima: il clima è arido-semiarido, con una precipitazione media annua di 464 mm, temperatura media minima di - 9 °C e media massima di 18,6 °C. Il mese più freddo è gennaio e il più caldo è luglio.

Il periodo delle gelate dura quasi 8 mesi e i mesi più piovosi sono maggio e novembre.

Queste caratteristiche creano condizioni ottimali di umidità per la germinazione nel periodo di semina più comune (novembre), una formazione adeguata del chicco (nel maggio successivo) nonché un'esiccazione rapida ed efficace del chicco nei mesi di giugno e luglio, epoca in cui le condizioni di temperatura e di insolazione sono maggiormente favorevoli, in coincidenza con il solstizio d'estate che ne agevola l'immagazzinamento senza proliferazione di funghi e batteri. Le basse temperature invernali consentono inoltre un controllo naturale dei parassiti.

Terreni: le principali caratteristiche dei terreni della zona di produzione sono l'alta percentuale di argilla, tipica della Tierra de Campos, il pH neutro o alcalino, lo scarso tenore di materia organica, valori di potassio nella norma e valori di fosforo leggermente bassi, benché superiori a quelli delle zone limitrofe. Al fine di ottenere un prodotto quanto più conforme alle caratteristiche organolettiche richieste, per quanto riguarda i terreni si fissano tenori minimi di materie organiche (prodotto meno farinoso), potassio (maggiore cremosità e prodotto meno astringente) e fosforo (pellicola meno dura, astringenza ridotta).

Geografia fisica: la topografia è piatta e presenta un'altitudine media di 750 metri sul livello del mare, rilievo tipico del seminativo, senza grossi ostacoli per l'aratura, benché esposto all'erosione. Si nota un lieve aumento dell'altitudine nella zona settentrionale sino a superare i 1 000 metri per scendere poi a 650 metri nella parte sudoccidentale, nella zona del fiume Valderaduey.

5.2. Specificità del prodotto

Il materiale vegetale proviene dagli ecotipi locali adattati alle condizioni agroclimatiche della zona nel corso degli anni, nonché dalle varietà commerciali ottenute in passato o che si otterranno in futuro da detti ecotipi.

La varietà vegetale adoperata è rustica, resiste alla maggior parte dei parassiti ed alle malattie, si adatta bene alla siccità e la sua resa è considerata media.

5.3. *Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP).*

L'altitudine costituisce un fattore molto rilevante nelle caratteristiche del prodotto, dato che esiste un collegamento tra l'altitudine media della zona (750 m), inferiore a quella delle altre zone limitrofe, e alcune caratteristiche delle lenticchie, tra cui una superficie più liscia della pellicola nonché un maggior tenore di grassi e una minore astringenza.

È stabilito un collegamento tra il tenore minimo in materia organica fissato per il suolo e la scarsa farinosità del prodotto; tra il tenore di potassio e una maggiore cremosità e una minore astringenza delle lenticchie nonché tra il tenore in fosforo e una minore durezza della pellicola, una minore astringenza e un maggior tenore di grassi.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 ⁽⁴⁾].

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/4_condiciones_DOP/index.html

⁽⁴⁾ Cfr. nota 2.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2013/C 293/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾

«HÖRI BÜLLE»

N. CE: DE-PGI-0005-01040-28.09.2012

IGP (X) DOP ()

1. Denominazione

«Höri Bülle».

2. Stato membro o paese terzo

Germania.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L'indicazione «Höri Bülle» (= cipolla, lat. *cibolla*) designa, nel commercio e nel linguaggio corrente, una cipolla rossa, con forma e colore caratteristici, coltivata da secoli sulla penisola Höri.

L'«Höri Bülle», il cui nome botanico è *Allium Cepa*, appartiene alla famiglia delle *Liliaceae* (*Allium*).

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

—

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

La produzione delle cipolle, dalla semina alla pulizia e essiccazione dei bulbi raccolti, ha luogo integralmente nella zona geografica delimitata. Sono utilizzate esclusivamente sementi autoprodotte provenienti da tale zona geografica.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

—

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura

L'etichettatura in tutte le fasi della commercializzazione deve recare la dicitura «Höri Bülle». L'etichetta indica anche il nome e l'indirizzo del produttore e/o il suo numero di registrazione in seno al consorzio di tutela (*Schutzgemeinschaft*), per garantire la tracciabilità del prodotto.

I membri del consorzio sono anche obbligati ad utilizzare il logo, che rappresenta una cipolla stilizzata, con la dicitura «Höri Bülle». Tale obbligo vale anche per i produttori che non sono membri del consorzio di tutela.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.



4. Definizione concisa della zona geografica

All'estremità occidentale dal lago di Costanza, tra Stein am Rhein e Radolfzell, si trova una penisola, denominata Höri, chiamata nel linguaggio comune anche con il nome di «Zwiebelhöri». Essa deve essere considerata come un'entità storica ed economica, delimitata a nord-est dal lago Zeller e a sud-est dall'Untersee. La zona geografica comprende i territori dei comuni di Gaienhofen, Moos e Ohningen nel distretto di Costanza (Baden-Württemberg), nonché la località confinante di Bohlingen, appartenente al comune di Singen (Hohentwiel).

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

Le temperature relativamente miti dell'aria e del suolo durante la stagione di crescita principale, effetto del vicino lago di Costanza che agisce da accumulatore di calore, favoriscono la coltura orticola. I suoli di loess, simili a terra nera, e i suoli scuri di torba offrono condizioni propizie per l'orticoltura, componente importante del paesaggio di questa regione. Le cipolle in particolare sono coltivate nella zona geografica da oltre un migliaio di anni; questa tradizione è attestata in documenti ufficiali, già nell'ottavo secolo [Zimmermann, J. (1967): *Vom Zwiebelbau am Bodensee seit 1 200 Jahren — Das Zwiebel — oder Bülleland „Höri“, Zwiebelmärkte in Konstanz, Rorschach und Schaffhausen*. In: *Hegau. Zeitschrift für Geschichte, Volksmund und Naturgeschichte des Gebietes zwischen Rhein, Donau und Bodensee*. Heft 1/2 (23/24): 283]. Le competenze locali in materia di conservazione e cura delle sementi e di coltivazione dell'«Höri Bülle» si sono tramandate di generazione in generazione e contribuiscono ampiamente a conferire al prodotto le sue attuali caratteristiche.

Anche le azioni di promozione turistica evidenziano che l'«Höri Bülle» è il prodotto agricolo caratteristico del paesaggio. Da molto tempo la penisola viene comunemente denominata «Zwiebelhöri»: «ein kleiner Strich Landes, kaum anderthalb Stunden lang und nirgends Dreiviertelstunden breit, zwischen dem Schienerberg und dem Untersee gelegen, hat seit uraltester Zeit den sonderbaren Namen Höry, Bischofshöri, Zwiebelhöri [...] (una piccola lingua di terra, lunga un'ora e mezza scarsa e che non raggiunge tre quarti d'ora in larghezza, compresa fra il monte Schienerberg e l'Untersee, porta da secoli il nome particolare di Höry, Bischofshöri, Zwiebelhöri)» [cfr. Bader, J. (Hg) (1840): *Badenia oder das Badische Land und Volk*. Kunst-Verlag, Karlsruhe. pag. 248].

Molti elementi, come ad esempio la presenza dei tradizionali mercati di cipolle all'inizio del XX secolo nelle città vicine di Costanza, Singen, Radolfzell e nelle città svizzere Rorschach e Schaffhausen, attestano che il commercio delle cipolle era sviluppato da lunga data. Questa fertile penisola, situata all'estremità occidentale del lago di Costanza tra Stein am Rhein e Radolfzell e dominata dal boscoso monte Schienerberg (708 metri s.l.m.), viene inoltre associata a nomi importanti di pittori e poeti tedeschi.

5.2. Specificità del prodotto

Il prodotto figura tra le antiche varietà locali e non è oggetto di un regime di protezione nazionale o comunitario per ritrovati vegetali. La cipolla «Höri Bülle» si riproduce esclusivamente a partire dai suoi semi, non disponibili in commercio. «Höri Bülle» si distingue dalle altre varietà di cipolle rosse soprattutto per la sua forma e il suo colore caratteristici. La tunica esterna fine e tenera ha una colorazione rosso-marrone piuttosto chiara che, contrariamente alle varietà rosso scuro, non si scolora al taglio. In sezione trasversale, si distinguono tuniche di colore rosso chiaro interposte tra le diverse scaglie della cipolla. La forma rotondeggiante con poli schiacciati, caratteristica dell'«Höri Bülle», si presta molto bene alla preparazione delle tradizionali trecce di cipolle (Zwiebelzöpfe). La sua consistenza leggermente tenera la rende molto succosa, ma anche sensibile alla pressione; si richiede quindi una particolare attenzione al momento della raccolta, tradizionalmente effettuata a mano. Di conseguenza non è stato possibile meccanizzare completamente la raccolta con una classica macchina raccoglitrice, ma si utilizza invece un raccoglitore meccanico per staccare il frutto con cautela.

Il gusto dell'«Höri Bülle» si caratterizza essenzialmente per il suo aroma sottile e leggermente piccante, ma non troppo pronunciato. L'aroma piccante si sviluppa nella cottura, senza che il prodotto perda la sua caratteristica colorazione rossa. L'«Höri Bülle» gode, nella zona geografica e al di fuori, di una grande notorietà e reputazione basata sull'origine. L'«Höri Bülle» è stata inserita nell'«Arca del gusto» («Arche des Geschmacks»), registro istituito dall'associazione Slow Food Deutschland e.V., grazie alle sue eccezionali caratteristiche gustative e al suo metodo di produzione sostenibile (sementi autoprodotte, raccolta manuale tradizionale, preservazione del paesaggio culturale della penisola di Höri).

La letteratura regionale è ricca di poesie che evocano l'«Höri Bülle», come ad esempio l'inno all'«Höri Bülle» della poetessa dialettale Anna Schreiber Bähr o la poesia intitolata «Uf em Markt» del pittore e poeta Bruno Epple. Il fatto che il nome Höri sia associato a opere e a nomi di artisti conferisce all'«Höri Bülle» una notorietà che va oltre i confini della regione.

5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

L'esperienza e la tradizione secolare della coltivazione della cipolla garantiscono le caratteristiche dell'«Höri Bülle» e giustificano la reputazione del prodotto. In numerosi ambiti della vita locale è visibile il nesso tra la coltura della cipolla praticata tradizionalmente da secoli e l'elevata reputazione della regione. Questo trova conferma anche nel ruolo di rilievo che l'Höri Bülle riveste nella cucina regionale [Gemeinde Moos (Hrsg.) (1996): Kleines Bülle Brevier. Text: Erwin Keller. 2. Aufl. Gemeinde Moos. pagg. 26-52].

Molte feste e sagre locali sono dedicate all'«Höri Bülle», come ad esempio la «Bülle-Fest», organizzata ogni anno dal 1976 la 1^o domenica di ottobre nel comune di Moos e incentrata su specialità a base di «Höri Bülle». Grazie alla loro forma appiattita, che si presta particolarmente all'intreccio, le cipolle della varietà Höri Bülle vengono intrecciate con cipolle gialle (*Stuttgarter Riesen*) per ottenere le tradizionali trecce. I prodotti venduti in questa occasione sono principalmente a base di cipolle: zuppa di cipolle, torta alle cipolle, «Zwiebeldinnele» ecc.

Nel comune di Moos, situato nell'area geografica, il grido festoso locale in occasione del carnevale dal 1953 è: «Rätich, Bülla und Salot — gnuu, gnuu, gnuu!» Analogamente, un'associazione carnavalesca tradizionale ha il nome «Büllebläri».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 ⁽³⁾].

<http://register.dpma.de/DPMAreister/geo/detail.pdfdownload/32550>

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT